

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1740}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAGALÀ

Istituzione del Corpo nazionale volontario di polizia
ambientale e di protezione degli animali

Presentata il 10 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La consapevolezza da parte dei cittadini che l'ambiente è un inestimabile bene da salvaguardare e tutelare, non solo per ragioni etiche ed estetiche, ma perché ci si rende conto dei guasti provocati dall'azione dell'uomo, spesso sotto apparenti scopi nobili o socialmente utili, ha indotto il legislatore ad emanare nel tempo una serie di leggi e « leggine », creando inevitabilmente un ingorgo che né la dottrina né la giurisprudenza riescono a dipanare.

Ciò paradossalmente crea di fatto una elusione delle leggi, simile, se non superiore, a quella fiscale.

Altro aspetto, importante quanto quello appena accennato, riguarda le forze preposte all'osservanza delle leggi. La esiguità,

malgrado ogni sforzo degli operatori, delle unità in organico nei vari enti pubblici (in particolare il nucleo dell'Arma dei carabinieri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), pregiudica l'applicazione della normativa.

Alla luce delle legge 11 agosto 1991, n. 266, è stato riconosciuto ed acquisito nell'ordinamento della Repubblica il volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Affrontare il problema dell'ambiente significa, inevitabilmente, coinvolgere il cittadino attraverso il volontariato: legare quindi sinergicamente l'ambiente al volontariato.

Siamo tutti convinti che i problemi della tutela dell'ambiente e della garanzia

di difesa della vita sul pianeta sono problemi di vera civiltà, di cultura; tali premesse sono irrinunciabili per assicurare alle generazioni presenti e soprattutto future, verso le quali abbiamo obblighi morali, la continuità dell'esistenza di tutti gli esseri viventi.

La risorsa del volontariato può concorrere in modo concreto al rispetto e soprattutto all'applicazione della normativa

in materia ambientale; la presente proposta di legge mira all'istituzione di un Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali: l'approvazione della proposta di legge comporterebbe un notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei ed oltreoceano dove tale figura è largamente impiegata nei settori delle aree protette e dei beni culturali ed ambientali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali, di seguito denominato « Corpo ».

2. Il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal quale è coordinato ed al quale risponde di tutti gli atti amministrativi riguardanti il servizio.

3. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, svolgono funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dopo aver prestato giuramento presso l'autorità giudiziaria del distretto di appartenenza.

4. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono muniti di tessera di riconoscimento di colore diverso, rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su istanza degli organi di cui all'articolo 2.

5. I volontari sono dotati di apposito distintivo di riconoscimento e paletta ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti la seguente denominazione: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Polizia ambientale e zoofila ».

ART. 2.

1. Il Corpo è costituito esclusivamente da personale segnalato, per gli ufficiali e per gli agenti, da organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, presenti in tutto il territorio della Repubblica, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2001, n. 361, e che

abbiano ottenuto dalle competenti autorità l'autorizzazione ad indossare uniformi di foggia omogenea in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 230 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono dotati di armamento di ordinanza in analogia a quanto previsto per quelli del Corpo forestale dello Stato.

3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 devono operare nel settore della salvaguardia dell'ambiente e della protezione degli animali.

4. Le finalità di cui al comma 3 devono essere dichiarate nell'atto costitutivo e nello statuto.

ART. 3.

1. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo svolgono opera di prevenzione e repressione in materia di:

- a) tutela del paesaggio;
- b) tutela dell'ambiente urbano;
- c) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
- d) salvaguardia e protezione degli animali;
- e) salvaguardia dei beni artistici e storici;
- f) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;
- g) osservanza delle normative sull'inquinamento atmosferico, idrologico e pedologico.

2. Il Corpo vigila in particolare, di intesa con il Corpo forestale dello Stato, sulla difesa dei boschi dagli incendi.

ART. 4.

1. Le organizzazioni di volontariato proponenti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo, prima di presentare l'elenco dei

volontari da nominare, di fornire loro una adeguata preparazione tecnica e giuridica, organizzando appositi corsi di formazione e di aggiornamento con durata e cadenza annuale.

2. Ai fini di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato richiedono il concorso delle regioni e degli uffici territoriali del Governo al fine di ricevere i supporti richiesti. Tali organi contribuiscono, inoltre, alla stesura dei programmi di formazione.

ART. 5.

1. Le direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 forniscono i nominativi dei volontari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, corredati da appositi *curricula* individuali.

2. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato rispondono dell'operato dei propri ufficiali ed agenti.

ART. 6.

1. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali e delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge, al fine di organizzare servizi in aree ricadenti in foreste demaniali, in parchi e riserve naturali, raggiungono le necessarie intese con il Corpo forestale dello Stato, con gli enti parco e con gli enti gestori.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del servizio provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attraverso rimborsi di spese forfettari, predisposti sulla base di programmi preventivi presentati dalle direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge.

2. Le spese di formazione e di aggiornamento per gli addetti al servizio di

vigilanza sono a carico delle organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti locali e gli uffici territoriali del Governo, ciascuno per le proprie competenze, forniscono sostegno logistico, di docenza e bibliografico.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015210